Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 17 gennaio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1057**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa Pag. 274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1058**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . Pag. 274

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1969.

Modifica al decreto ministeriale 19 settembre 1968, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224 Pag. 275

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1969.

Modifica del decreto ministeriale 30 dicembre 1966, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 119 Pag. 275

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari e piante ornamentali Pag. 276

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro effettivo in seno al comitato per l'esame delle concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni e restituzione dei diritti, previsti dal regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e successive modificazioni . . . . . . Pag. 276

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1969.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla società per azioni «Istituto italiano di previdenza», con sede in Milano . . . . . . Pag. 276

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1969.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni compagnia di assicurazioni e riassicurazioni «Intercontinentale», con sede in Roma . . . . Pag. 277

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Avellino . . . . Pag. 277

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lavoro fra ex combattenti», con sede in Sutri. Pag. 277

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Conferimento di diploma di primo grado al merito della redenzione sociale Pag. 278

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Nomina di un componente supplente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Pag. 278

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione del piano di zona del comune di Borgo S. Lorenzo . . . . Pag. 278

Approvazione del piano di zona del comune di Bagno a Ripoli . . . . Pag. 278

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di storia degli ordinamenti degli Stati italiani presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma . . . . Pag. 278

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 278

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 278

Autorizzazione al comune di S. Pietro a Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 278

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del presidente e di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa muratori « Castenedolo », con sede in Brescia . . . . . . Pag. 278

Ministero del tesoro:

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico . . . . Pag. 279

Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 279

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della marina mercantile: Concorso per titoli e per esami a due posti di ispettore in prova nella carriera direttiva, ruolo tecnico Pag. 280

Ministero del tesoro:

Concorso per esami a nove posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca Pag. 282

Commissioni giudicatrici del concorso a venticinque posti di operaio specializzato presso il Provveditorato generale dello Stato . . Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Elevazione da otto a tredici del numero dei posti del concorso per educatore aggiunto in prova . . . . . . Pag. 287

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per la formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale Pag. 287

Ministero delle finanze: Esito negativo del concorso per esame-colloquio a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato agli assistenti universitari ordinari . Pag. 288

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di rettifica. Pag. 288

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1969, n. **38.**

Variazioni al bilancio della Regione ed a quello della Azienda regionale delle foreste per l'esercizio finanziario 1699 (Secondo provvedimento) Pag. 288

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1969, n. **39.**

Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, integrata dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9. Pag. 288

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1057.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « diritto parlamentare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 185. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1058.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1939, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Considerato che le scuole di perfezionamento relative alle discipline di cui trattasi hanno rispettivamente la denominazione di gastroenterologia e malattie dell'apparato cardiovascolare;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30. — All'elenco degli istituti che fanno parte della facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Istituto di virologia;
Istituto secondo di anatomia e istologia patologica;
Istituto secondo di malattie infettive;
Istituto di seconda clinica medica generale e terapia medica.

L'Istituto di clinica medica generale e terapia medica assume la denominazione di « Istituto di prima clinica medica generale e terapia medica ».

Gli Istituti di prima patologia speciale medica e metodologia clinica e di seconda patologia speciale medica e metodologia clinica assumono la denominazione di « Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica ».

Art. 81. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Gastroenterologia;
Malattie dell'apparato cardiovascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 13. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1969.
Modifica al decreto ministeriale 19 settembre 1968, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1969, n. 10, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di detto comitato anche in caso di assenza o di impedimento dei membri designati;

Considerata altresì la necessità di sostituire un membro supplente;

Viste le ulteriori designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 19 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1969, n. 10:

il dott. Dante Meucci, direttore di divisione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è nominato membro supplente, in rappresentanza dello stesso Ministero, in caso di assenza o di impedimento dei membri effettivo o supplenti nominati col sopra citato decreto ministeriale;

il dott. Emanuele Noto, direttore di sezione del Ministero delle finanze, è nominato membro supplente, in sostituzione del dott. Rocco Granata, direttore di sezione dello stesso Ministero, destinato ad altro incarico;

il dott. Goffredo Bucelli, direttore di sezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il dott. Livio Centioli, consigliere di seconda classe dello stesso Ministero, sono nominati membri supplenti, in rappresentanza della citata amministrazione in caso di assenza o di impedimento dei membri effettivo o supplenti nominati col sopra citato decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1969

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1969
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 146

(109)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1969.
Modifica del decreto ministeriale 30 dicembre 1966, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1967, n. 66, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di sostituire un membro di detto comitato interministeriale;

Vista la designazione dell'amministrazione interessata;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 30 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1967, n. 66, e successive modificazioni:

il dott. Sergio Parboni, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero è nominato presidente del comitato di cui trattasi, in sostituzione del dott. Carmelo La Rosa, direttore generale dello stesso Ministero, destinato ad altro incarico;

il dott. Emanuele Noto, direttore di sezione del Ministero delle finanze, è nominato membro supplente, in sostituzione del dott. Giosuè Fazio, direttore di 1ª classe delle dogane dello stesso Ministero, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1969

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1969
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 202

(111)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari e piante ornamentali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968, concernente la costituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Visti i due decreti ministeriali 25 settembre 1969, con i quali il dott. Carmelo La Rosa cessa dalle funzioni di direttore generale delle importazioni e delle esportazioni ed assume quelle di direttore generale del personale e degli affari generali ed il dott. Sergio Parboni cessa dalle funzioni di direttore generale del personale e degli affari generali ed assume quelle di direttore generale delle importazioni e delle esportazioni;

Decreta:

Il direttore generale dott. Sergio Parboni è nominato, in sostituzione del dott. Carmelo La Rosa, membro effettivo quale rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero in seno al comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari e piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1969

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1969
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 196

(108)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro effettivo in seno al comitato per l'esame delle concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni e restituzione dei diritti, previsti dal regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 26 marzo 1947, n. 247, relativo alla composizione del comitato per l'esame delle concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei diritti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, concernente il cambio della denominazione di due servizi del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 161, con il quale è stata aggiornata la composizione del comitato preaccennato;

Considerato che con decreto ministeriale 25 settembre 1969 il dott. Carmelo La Rosa, direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni è stato destinato ad altro incarico; che è stato chiamato ad assumere la predetta Direzione generale il direttore generale dott. Sergio Parboni;

Decreta:

Il dott. Sergio Parboni, direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, è chiamato a far parte, in qualità di membro effettivo, del comitato per l'esame delle concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni e restituzione dei diritti, in sostituzione del dott. Carmelo La Rosa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1969

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1969.
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 205

(107)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1969.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla società per azioni «Istituto italiano di previdenza», con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano:

Tariffa 15-2, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 28 marzo 1964);

Tariffa 1-7, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o decennio stesso (sostituisce l'analoga approvata con i decreti ministeriali 24 luglio 1961 e 28 marzo 1964).

Roma, addì 18 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(26)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1969.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « Intercontinentale », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « Intercontinentale », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati con la polizza originaria, presentate dalla società per azioni compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « Intercontinentale », con sede in Roma.

Roma, addì 27 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(112)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 175 del 3 novembre 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Avellino ha chiesto, tra l'altro, la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) allacciamento della strada provinciale n. 39 in località Malvito, allo scalo di Luogosano, dell'estesa di km. 1 + 395;

2) strada di collegamento dello scalo ferroviario di Montemiletto con la strada provinciale Montefalcione-Montemiletto, dell'estesa di km. 1 + 700;

Visto il voto n. 1081 del 21 luglio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le suddette strade possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che le strade di che trattasi possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 3 + 095 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

(60)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Lavoro fra ex combattenti », con sede in Sutri.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 18 e 19 agosto 1969 alla società cooperativa « Lavoro fra ex combattenti », con sede in Sutri (Viterbo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Lavoro fra ex combattenti », con sede in Sutri (Viterbo), costituita per rogito notaio dott. Luigi Buzi in data 8 ottobre 1919 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Pietro Fontecedro ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma di primo grado al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:

Freda dott. Giulio, ispettore generale sanitario II. PP. a riposo.

Roma, addì 22 dicembre 1969

Il Ministro: GAVA

(145)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di un componente supplente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 29 dicembre 1969 il dott. Dante Meucci, direttore di divisione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è stato nominato componente supplente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, per il Ministero predetto e in sostituzione del dott. Giovanni Emiliani.

(67)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Borgo S. Lorenzo

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1969, n. 635, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Borgo S. Lorenzo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(117)

Approvazione del piano di zona del comune di Bagno a Ripoli

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1969, n. 699, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Bagno a Ripoli.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(118)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia degli ordinamenti degli Stati italiani presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di storia degli ordinamenti degli Stati italiani, alla cui copertura la scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della scuola anzidetta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(264)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1970, il comune di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 385.274.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(140)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1970, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.590.719, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(141)

Autorizzazione al comune di S. Pietro a Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1970, il comune di S. Pietro a Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.239.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(142)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente e di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa muratori « Castenedolo », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 dicembre 1969 i signori dott. Raffaele Orlandi e dott. Umberto Simoncelli sono stati nominati rispettivamente presidente e membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa muratori « Castenedolo », con sede in Brescia, in sostituzione dei signori rag. Raffaele Razzini e dott. Alfonso Zampieri, dimissionari.

(115)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 32

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. redim. 3,50 % (1934)	61076 (nuda propr.)	Magnani Francesco, fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Baini Iside, fu Cesare, ved. di Magnani Francesco, dom. a Mede Lomellina (Pavia). *Annotazione:* L'usufrutto vitalizio spetta a Baini Iside fu Cesare, ved. di Magnani Francesco	10.000

(4) Roma, addì 19 dicembre 1969

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 16 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,35	629,30	629,30	629,25	629,25	629,35	629,15	629,25	629,35	629,37
$ Can.	586,30	586,40	586,40	586,30	586,40	586,30	586,25	586,30	586,30	586,30
Fr. Sv.	145,90	145,85	145,87	145,81	145,80	145,90	145,81	145,81	145,90	145,85
Kr. D.	83,97	83,95	84 —	83,955	84 —	83,97	83,94	83,955	83,97	83,97
Kr. N.	88,03	88 —	88,04	87,985	88 —	88,03	87,97	87,985	88,03	88,03
Kr. Sv.	121,96	121,85	121,94	121,89	121,80	121,96	121,87	121,89	121,96	121,96
Fol. . . .	173,39	173,30	173,38	173,28	173,30	173,39	173,29	173,28	173,39	173,39
Fr. B. .	12,66	12,672	12,6750	12,67	12,65	12,66	12,6725	12,67	12,66	12,665
Franco francese	113,14	113,27	113,32	113,275	113,20	113,24	113,27	113,275	113,24	113,27
Lst.	1510,25	1510,50	1511,10	1510,55	1510 —	1509,25	1510,25	1510,55	1510,25	1510,75
Dm. occ.	170,80	170,86	170,8650	170,795	170,80	170,80	170,80	170,795	170,80	170,87
Scell. Austr. .	24,33	24,33	24,33	24,325	24,30	24,33	24,33	24,325	24,33	24,335
Escudo Port.	22,18	22,13	22,14	22,13	22,15	22,13	22,13	22,13	22,13	22,13
Peseta Sp. .	9 —	9 —	9,02	9,002	9 —	9 —	9,01	9,002	9 —	9 —

Media dei titoli del 16 gennaio 1970

Rendita 5 % 1935	93,125
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,675
» 5 % (Ricostruzione)	90,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,85
» 5 % (Città di Trieste)	92,10
» 5 % (Beni Esteri)	86,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,70
» 5,50 % » » 1968-83	95,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	98,475
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . . . :	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . .	98,625
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	97,375
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,25
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	96,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	94,15
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	94,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1970

1 Dollaro USA	629,20
1 Dollaro canadese	586,275
1 Franco svizzero .	145,81
1 Corona danese	83,947
1 Corona norvegese . . .	87,977
1 Corona svedese .	121,88
1 Fiorino olandese	173,285
1 Franco belga .	12,671
1 Franco francese	113,272
1 Lira sterlina .	1510,40
1 Marco germanico .	170,797
1 Scellino austriaco . . .	24,327
1 Escudo Port.	22,13
1 Peseta Sp.	9,006

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per titoli e per esami a due posti di ispettore in prova nella carriera direttiva, ruolo tecnico

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con il quale sono stati determinati gli stipendi spettanti al personale statale:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare esclusivamente i funzionari statali appartenenti a ruoli tecnici, civili e militari, della carriera direttiva ed i liberi professionisti iscritti nell'albo degli ingegneri, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) aver compiuto un periodo di almeno cinque anni di appartenenza a ruoli tecnici della carriera direttiva o di iscrizione nell'albo degli ingegneri;

c) età non superiore a 35 anni, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti;

d) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica:

e) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

f) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine, non saranno tenute in considerazione.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita.

Coloro che hanno superato il 35° anno di età debbono dichiarare il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età e che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica;

3) la categoria, l'appartenenza alla quale gli dà titolo a partecipare al concorso a norma del primo comma del precedente art. 2;

4) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) se e quali condanne penali abbia riportato (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se e quali servizi abbia prestato come impiegato presso pubbliche amministrazioni e, in caso affermativo le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) le prove facoltative di lingue estere che intende sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 5, lettera *B*);

10) il preciso recapito, al quale saranno indirizzate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere allegati:

1) un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risultino il voto riportato nell'esame di laurea in ingegneria navale e meccanica ed i voti conseguiti nei singoli esami nel relativo corso di studi;

2) tutti i titoli e i documenti che si desiderano sottoporre al giudizio della commissione ai fini della valutazione di merito;

3) un elenco firmato dei titoli presentati.

I titoli e i documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono soggetti all'imposta di bollo.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) *prove obbligatorie*:

1) tre prove scritte;

2) una prova orale.

B) *prove facoltative*:

prova scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue tedesca e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto sarà composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorrendo, alla commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti, per le prove di lingue estere.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 8.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità personale;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) libretto ferroviario personale, o tessera personale di riconoscimento per coloro che siano dipendenti statali;
8) tessera d'iscrizione all'albo.

Art. 9.

In sede di valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1.

Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati, nella graduatoria, appartenenti alla categoria dei liberi professionisti di cui al primo comma dell'art. 2 dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale della laurea in ingegneria navale e meccanica conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. Coloro che fruiscono dell'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal limite stesso debbono presentare, altresì, il documento comprovante il diritto al beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego.

In detto certificato deve essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il concorrente abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali in congedo o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa o certificato di esito di leva per i riformati;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole;

9) certificato comprovante l'iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 8) e 9), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti utilmente collocati nella stessa graduatoria, appartenenti a ruoli tecnici, civili e militari della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato di cui al primo comma dell'art. 2, possono limitarsi a produrre entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo, redatto nei modi previsti dal n. 6) dell'articolo stesso;

d) copia integrale dello stato di servizio rilasciata dalla amministrazione di appartenenza aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della relativa richiesta.

Art. 12.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti che perverranno al Ministero della marina mercantile dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 10 e 11, anche se presentati in tempo agli uffici postali e inoltrati tramite ufficio, non saranno presi in considerazione.

Tuttavia l'amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per la durata di sei mesi con lo stipendio annuo lordo di L. 1.991.600 (ex coefficiente 402 stipendio iniziale) e con le competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni.

Ai funzionari statali già in godimento di uno stipendio superiore a quello sopra riportato, sarà attribuito, a norma dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio goduto nel ruolo di provenienza e quello suindicato.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei conseguiranno la nomina in ruolo nella qualifica di ispettore. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 149

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

(Durata massima di ogni prova: 8 ore)

1) Architettura navale;
2) Costruzione navale;
3) Prova grafica, vertente su strutture di scafo o di allestimento.

La commissione esaminatrice potrà consentire per le prove scritte e per la prova grafica, a suo giudizio discrezionale, l'uso di manuali tecnici.

Prova orale

(Durata massima: 1 ora)

La prova orale verte sulle materie che sono oggetto delle prove scritte e grafica e sulle seguenti:

1) Macchine marine;
2) Nozioni sull'organizzazione dei cantieri navali;
3) Nozioni di estimo navale.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta

(Durata massima: 4 ore per ogni lingua)

Traduzione di un brano di prosa dall'italiano nella lingua estera prescelta, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Prova orale

(Durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Lettura e traduzione di un brano di rivista tecnica o di prosa di autore moderno e conversazione con l'esaminatore dalla quale risulti che il candidato è in grado di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Roma, addì 24 ottobre 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

(87)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a nove posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, che stabilisce, fra l'altro, le modalità ed il programma del concorso per esame e per titoli a vice capotecnico della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esame e per titoli a nove posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a nove posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere provvisti del diploma di perito industriale o del diploma di licenza di sezione industriale di un istituto tecnico.

Sono anche validi il diploma di licenza delle sezioni per meccanici, elettricisti o meccanici elettricisti di un istituto industriale, ordinato secondo il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2523, ed il diploma di perito industriale capotecnico meccanico elettricista di un istituto tecnico industriale, ordinato secondo la legge 15 giugno 1931, n. 889.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato, e del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) avere il godimento dei diritti politici.

E) avere sempre tenuto buona condotta.

F) essere di sana e robusta costituzione esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) dopo il termine indicato nell'art. 4 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età, i documenti di cui all'art. 2.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) *se assegnati in forza alle capitanerie di porto*: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Le prove, sia scritte che orali, del concorso avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione nel prescritto termine, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;
c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta di cultura generale e tecnica, di una grafica di disegno tecnico e di un esperimento pratico di lavoro, nonchè di una prova orale, in base al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte, grafica e di esperimento tecnico e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta di cultura generale e tecnica, nella prova grafica di disegno tecnico, nonchè nell'esperimento pratico di lavoro e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo all'ex coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 6

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo alla:

Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di) il (1) e residente in . (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a nove posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . conseguito presso . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4).

. lì .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale

Visto: per l'autenticità della firma del sig.
(5)

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al titolo di studio prescritto);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato od invalido del lavoro, orfano o vedova di caduto sul lavoro;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente da enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di università o di istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1) Prova scritta di cultura generale e tecnica.

Consisterà in un esercizio di algebra, geometria o trigonometria risolvente un problema relativo alle materie di cui al successivo programma per le prove orali.

(Sarà consentito l'uso delle sole tavole logaritmiche e trigonometriche).

2) Prova grafica di disegno tecnico.

Esecuzione, da campione, di schizzi rappresentanti un organo di macchina, nelle sue viste e sezioni; da compilarsi con la chiarezza e con tutti gli elementi necessari a permettere una sicura interpretazione da parte di chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato potrà disporre di una riga lunga, di due squadrette, della scatola dei compassi, di un compasso ballerino, di un calibro a nonio, di un doppio decimetro)

La durata, tanto della prova scritta, quanto di quella grafica, è fissata in ore 8.

3) Esperimento pratico di lavoro.

Consisterà nella esecuzione di uno dei lavori proposti per le esercitazioni degli allievi degli istituti tecnici industriali di Stato, nei programmi vigenti.

Il candidato dovrà indicare in precedenza se intende eseguire l'esperimento sulle macchine utensili, oppure come aggiustatore o come fonditore. (Durata massima della prova ore 8).

4) Prova orale.

N.B. — Le materie indicate nel programma dovranno essere trattate conformemente allo svolgimento che di esse viene fatto nei corsi degli Istituti industriali governativi.

1. Matematica:

le operazioni aritmetiche, tutte, con numeri interi, frazionari e decimali;

calcolo letterale ed algebrico. Risoluzione di equazioni di 1° e 2° grado. Risoluzione di sistemi di equazione di 1° grado;

elementi di geometria piana e solida. Principali proprietà e calcolo delle aree e dei volumi dei triangoli, dei poligoni, del cerchio e dei solidi più comuni;

funzioni trigonometriche e risoluzione trigonometrica dei triangoli;

elementi di geometria descrittiva, con nozioni sulle proiezioni ortogonali, sulla prospettiva parallela e sui piani quotati.

2. Meccanica:

rappresentazione delle forze e composizione e scomposizione di esse nel piano;

momenti statici. Coppie. Centro di gravità. Macchine semplici ed applicazioni relative. Bilancie e metodi di pesata. Bilancieri a frizione;

moto uniforme, uniformemente vario e rotatorio (elementi essenziali e loro caratteristiche);

leggi fondamentali della dinamica. Concetti della massa, del momento d'inerzia e della forza viva. Generalità intorno alle macchine ed alle forze agenti su di esse;

sollecitazioni semplici e formule relative, con applicazione di esse a casi elementari di calcolo della resistenza dei materiali;

nozioni sulle resistenze passive, con particolare riferimento all'attrito ed alla resistenza del mezzo. Coefficienti di attrito;

generalità e teoremi fondamentali sulla trasmissione del moto;

caratteristiche delle ruote dentate e delle ruote a frizione;

vari sistemi di trasmissione e caratteristiche relative;

meccanica applicata ai meccanismi semplici. Equazione del lavoro;

rendimento. Freni, volani e regolatori;

apparecchi di sollevamento;

descrizione dei motori Diesel a due e a quattro tempi. Norme di condotta, manutenzione e difetti di funzionamento;

prova e collaudo di macchine motrici ed operatrici. Freni dinamometrici;

fondamenti sperimentali e principali leggi della meccanica dei fluidi;

norme per la prevenzione degli infortuni.

3. Termologia e termotecnica:

generalità sul calore e leggi fondamentali della termologia. La combustione, con particolare riferimento ai forni ed al riscaldamento industriale;

pirometri;

generalità sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda;

proprietà ed impiego dei principali combustibili solidi, liquidi e gassosi.

4. Elettrotecnica:

fondamenti sperimentali di magnetismo e di elettrostatica;

fondamenti sperimentali di elettrodinamica.

Corrente elettrica. Forza elettro-motrice. Unità di corrente. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Unità di resistenza. Principi di Kirchoff. Circuiti derivati. Raggruppamento delle resistenze. Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti. Leggi relative. Pile, accumulatori;

fondamenti sperimentali di elettromagnetismo. Principio della equivalenza. Campi magnetici prodotti dalla corrente elettrica;

solenoidi. Energia di circuito elettrico contenuto in campo magnetico. Forze esercitate dai campi magnetici sui conduttori percorsi da corrente;

induzione elettromagnetica. Espressione della forza elettromotrice indotta. Legge di Lens. Fenomeni di mutua ed auto induzione. Concetti fondamentali intorno alle misure delle correnti elettriche. Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico. Misura delle correnti (amperometri industriali e loro verifiche);

misure delle differenze di potenziale (voltametri industriali e loro verifica). Misura delle resistenze (Ohmetri). Misura della potenza elettrica (Vattometri e contatori). Fasometri;

generalità sulle correnti alternate. Valore medio e valore efficace. Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità, potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate. Fattori di potenza. Fenomeno di risonanza. Impiego pratico dei condensatori nei circuiti a corrente alternata;

macchine dinamo-elettriche per corrente continua. Loro parti essenziali. Commutazione e fenomeni di reazione. Diversi modi di eccitazione e di regolazione;

alternatori. Loro parti essenziali. Diversi tipi di alternatori;

reazione di armatura. Alternatori trifasi con collegamento a stella od a triangolo;

motori. Principio della riversibilità delle macchine dinamo-elettriche. Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati. Loro proprietà e regolazione. Motori a corrente alternata, sincroni, asincroni ed a collettore;

trasformatori. Teoria elementare dei trasformatori statici; trasformatori di misura. Trasformatori rotanti. Gruppi convertitori;

accumulatori. Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative;

centrali termiche generatrici per corrente alternata. Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione e di protezione;

centrale a corrente continua con batteria di accumulatori;

illuminazione elettrica. Generalità. Vari tipi di lampade e consumi specifici. Norme di distribuzione e d'impianto. Riscaldamento elettrico industriale;

esercizio pratico degli impianti elettrici. Prevenzione degli infortuni e norme di soccorso d'urgenza.

5. Fisica e chimica:

proprietà generale dei corpi. Elementi di idrostatica e di ottica. Principi essenziali, leggi fondamentali ed applicazioni industriali, pratiche relative;

fenomeni chimici. Atomi e molecole. Acidi, sali e basi. I principali composti, di valore industriale, dell'ossigeno, dello azoto, del cloro, dello zolfo e del carbonio;

caratteri fisici e chimici dell'argento, dell'oro e delle loro leghe;

galvanoplastica e galvanostegia.

6. Tecnologia:

caratteri fisici ed usi industriali del rame, dello zinco, dello stagno, del piombo, dell'alluminio e del nichelio, nonchè delle leghe principali di detti metalli;

ferro, ghisa ed acciaio;

trattamenti termici degli acciai e teorie elementari relative;

principali tipi di acciai speciali;

metalli antifrizione;

nozioni di fonderia. Fonderia dei metalli non ferrosi. Preparazione delle leghe. Principali tipi di forni fusori. Staffe, sabbie ed utensili di fonderia. Norme per la costruzione dei modelli. Formatura. Colata. Effetti del ritiro; Soffiature, loro cause e mezzi atti alla loro eliminazione;

fucinatura, stampaggio, laminazione, trafilatura e saldatura dei metalli;

macchine, apparecchi, trattamenti termici e norme di lavoro relative;

generalità sulla lavorazione meccanica dei metalli. Apparecchi e sistemi di misura e di controllo. Prove e collaudi dei materiali metallici. Macchine utensili (descrizione dei principali tipi e del loro modo di lavorare). Utensili;

organizzazione ed impianto di una officina meccanica;

lubrificazione e lubrificanti;

materiali da costruzione (cenni sulla preparazione, sulle proprietà e sull'impianto della calce, del gesso, del cemento e dei materiali refrattari).

7. Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sulla legislazione e prevenzione degli infortuni;

nozioni di diritto del lavoro, di statistica, di economia politica e di contabilità industriale;

diritti e doveri degli impiegati dello Stato.

Roma, addì 11 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6)

Commissioni giudicatrici del concorso a venticinque posti di operaio specializzato presso il Provveditorato generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 20 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale n. 207 del 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1969, registro n. 9, foglio n. 360, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 26 aprile 1969, con il quale è stato indetto il concorso a venticinque posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova nel ruolo del Ministero del tesoro, provveditorato generale dello Stato, di cui:

quattro posti di litografo stampatore;
sette posti di falegname lucidatore;
quattro posti di falegname;
un posto di elettricista;
tre posti di tappezziere;
due posti di meccanico;
due posti di meccanico conducente di automezzi;
due posti di elettrauto.

Ritenuto che secondo quanto previsto dall'art. 8 del citato decreto ministeriale, occorre provvedere alla costituzione delle commissioni per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti;

Decreta:

Art. 1.

Le commissioni giudicatrici di cui all'art. 8 del bando di concorso a venticinque posti di operaio specializzato di 1ª categoria di cui alle premesse sono così composte:

Per il concorso a quattro posti di litografo stampatore:

Presidente:

Matzeu dott. Mario, ispettore generale.

Membri:

Conti dott. ing. Vincenzo, ispettore generale;
Laghezza dott. Domenico, direttore di divisione;
Molica-Colella dott. Isidoro, direttore di sezione;
Zappone dott. Antonino, direttore di sezione.

Segretario:

Pratesi dott. Antonio, segretario principale.

Per il concorso a sette posti di falegname lucidatore, a quattro posti di falegname e a tre posti di tappezziere:

Presidente:

Matzeu dott. Mario, ispettore generale.

Membri:

Conti dott. ing. Vincenzo, ispettore generale;
Catuogno dott. Lorenzo, direttore di divisione;
Barbieri dott. Ferdinando, direttore di divisione;
Turaccio dott. Dario, direttore di sezione.

Segretario:

Pratesi dott. Antonio, segretario principale.

Per il concorso a due posti di meccanico, a due posti di meccanico conducente di automezzi e a due posti di elettrauto:

Presidente:

Matzeu dott. Mario, ispettore generale.

Membri:

Conti dott. ing. Vincenzo, ispettore generale;
Catuogno dott. Lorenzo, direttore di divisione;
Sergola dott. Enrico, direttore di divisione;
Valentini dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Segretario:

Pratesi dott. Antonio. segretario principale.

Per il concorso ad un posto di elettricista:

Presidente:

Matzeu dott. Mario, ispettore generale.

Membri:

Conti dott. ing. Vincenzo, ispettore generale;
Catuogno dott. Lorenzo, direttore di divisione;
Giovine dott. Oreste, direttore di divisione;
Foti dott. Antonino, direttore di sezione.

Segretario:

Pratesi dott. Antonio, segretario principale.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario delle commissioni di cui all'art. 1 spettano i compensi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa farà carico sul cap. 1922 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e occorrendo al corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1969
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 315

(292)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Elevazione da otto a tredici del numero dei posti del concorso per educatore aggiunto in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1969, registro n. 24, foglio n. 270, col quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli ad otto posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Accertato che nel ruolo predetto, oltre quelli messi a concorso, sono disponibili altri cinque posti;

Attesa la necessità, per accertate esigenze di servizio, di mettere a concorso tutti i posti attualmente disponibili nel ruolo del personale di rieducazione, elevando a tredici il numero stabilito con il suindicato decreto ministeriale 16 aprile 1969;

Considerata l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto, ritenendo peraltro valide quelle pervenute tra la scadenza del primo e l'inizio del nuovo termine;

Decreta:

E' elevato da otto a tredici il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 16 aprile 1969, nella qualifica di educatore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto della amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Il termine per la presentazione delle domande al concorso predetto è riaperto per la durata di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ritenute valide anche le domande pervenute al Ministero di grazia e giustizia tra la scadenza del primo (3 novembre 1969) e l'inizio del nuovo termine (data di pubblicazione del decreto)

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1969

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1969
Registro n. 36 *Grazia e giustizia, foglio n.* 243

(288)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per la formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 507, recante norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istitutiva dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1969, con il quale è stato approvato il bando di concorso, relativo alla formazione dell'albo di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1969, con il quale il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione a detto concorso è stato prorogato al 5 agosto 1969;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1969, con il quale è stato modificato l'art. 2, punto 5) del bando di concorso come sopra approvato, ed è stato conseguentemente prorogato al 20 settembre 1969 il termine per la presentazione delle domande;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1969, con il quale il menzionato termine è stato prorogato al 15 novembre 1969;

Considerato che per la larga partecipazione delle categorie interessate appare opportuno consentire la ulteriore presentazione di domande da parte di candidati al concorso di cui sopra;

Decreta:

Le domande di partecipazione al concorso per la formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale possono essere presentate sino al 30 gennaio 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1969

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

(228)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito negativo del concorso per esame-colloquio a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato agli assistenti universitari ordinari.

Il concorso per esame-colloquio a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1969, si è concluso con esito negativo perchè nel termine stabilito (31 marzo 1969) non è stata prodotta alcuna domanda di partecipazione al concorso stesso.

(220)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nell'allegato *C* dell'ordinanza ministeriale 20 dicembre 1969, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione di 2° grado, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 dicembre 1969, nella classe XV, scienze naturali, chimica, geografia, merceologia e agraria a pagina 36, seconda colonna: Titoli di ammissione, dopo «... in scienze biologiche ...» aggiungasi «... o in scienze geologiche ...».

(229)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1969, n. 38.

Variazioni al bilancio della Regione ed a quello della Azienda regionale delle foreste per l'esercizio finanziario 1969. (Secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 19 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «A».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «B».

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «C».

Art. 4.

Nell'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41, viene aggiunto il seguente comma:

«Il presidente dell'Azienda, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio — al capitolo 105 — in corrispondenza degli accertamenti dell'entrata — al capitolo 102 — degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese medesime».

Art. 5.

Le variazioni relative ai capitoli 11, 102, 182, 193, 196, 256, 258, 292, 311, 422, 423, 426, 597, 760, 791, 800, 802 (di nuova istituzione), 856 e 905 dello stato di previsione della spesa si intendono conseguentemente apportate anche nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 dicembre 1969

BERZANTI

(12204)

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1969, n. 39.

Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, integrata dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 19 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, sono aggiunte le seguenti parole:

«e saranno direttamente versati all'Ente mutuante».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 dicembre 1969

BERZANTI

(12205)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.